

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE
A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI"

Relatore: Prof. Matteo Fantasia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza

p/ Ufficio Commissioni

18/2/75



Onorevole Presidente,
colleghi Consiglieri,

la presente legge torna all'esame del Consiglio Regionale essendo stata rilevata dal Governo la insufficienza dello stanziamento in Bilancio per la copertura degli oneri previsti.

In realtà per un errore materiale non fu considerata tale circostanza.

Pertanto, la nuova formulazione dell'articolo recante le norme finanziarie prevede oneri per L. 40.000.000, pari alla disponibilità esistente al cap. 243/1974.

Con l'occasione, la norma è stata adeguata alle raccomandazioni del Governo circa i provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento al 31 dicembre 1974.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

" NORME PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI".

Art. 1

La Giunta Regionale può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso cui avvenga in collaborazione con altri Enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri.

Art. 2

La Giunta Regionale può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogare di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositivamente designati.



Art. 3

La Giunta Regionale con proprio atto, determina le modalità di organizzazione o di adesione ed assume i conseguenti impegni di spesa.

Art. 4

Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con la disponibilità di L. 40.000.000 del cap. 243 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974 " Fondo per la organizzazione, l'adesione e la partecipazione a Convegni, Congressi ed altre manifestazioni, anche in collaborazione con altri Enti".

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Agli oneri a carico degli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti per lo stesso scopo con le leggi di approvazione dei Bilanci.